



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
- 86 / 62 . 01 . 2 - 4 LUG. 2011  
ORDINANZA n. del

OGGETTO: Recepimento delle misure di semplificazione in materia di navigazione interna contenute nella D.G.R. n. 738 del 07.06.2011 e nel Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011. Modifica dell'Ordinanza dirigenziale n. 82 del 07/07/2008.

## IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE MOBILITA'

### PREMESSO CHE

- Con ordinanza n. 82 del 7.07.2008 e ss.mm.ii. sono stati elencati i documenti che, ai sensi della vigente legislazione, devono essere tenuti a bordo delle imbarcazioni.
- In un'ottica di semplificazione amministrativa, la D.G.R. n. 738 del 07.06.2011 ha stabilito che:
  - o nell'ambito delle acque interne regionali, i proprietari/armatori di unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate svolgenti attività in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, possano rendere la dichiarazione di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18 del 10 marzo 2008, tramite invio *una tantum*, di una dichiarazione avente ad oggetto l'elenco del personale che possa costituire l'equipaggio di ciascuna imbarcazione da lui posseduta, con indicazione del titolo professionale e della qualifica;
  - o nella dichiarazione di cui al punto precedente siano altresì rese le informazioni relative al rapporto di lavoro del personale che possa costituire l'equipaggio;
  - o di demandare al Dirigente della Direzione Mobilità di apportare le modifiche agli atti di propria competenza conseguenti alle determinazioni di cui ai precedenti punti.
- Che il Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011 ha recepito le misure di semplificazione di cui alla D.G.R. n. 738 del 07.06.2011, decretando:
  - o di approvare l'Allegato A "*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'elenco del personale che possa costituire l'equipaggio, per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio*";
  - o di stabilire che l'autocertificazione di cui al punto n. 1 deve essere resa dal proprietario o dall'armatore, ex art. 47 del d.P.R. 445/2000, e deve indicare l'elenco del personale che possa costituire l'equipaggio dell'imbarcazione, con la specificazione del titolo professionale e della qualifica; deve altresì comprendere la "*Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'armatore indichi per il personale navigante le generalità, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso*".

- di stabilire che tale autocertificazione deve essere comunicata *una tantum* tramite messaggio fax all'Ispettorato di porto e successivamente deve essere conservata tra i documenti da tenere a bordo unitamente al rapporto di trasmissione del messaggio. Ogni variazione al suddetto elenco, che può intervenire quando inizi o cessi un rapporto di lavoro del personale navigante, deve essere comunicata all'Ispettorato di porto ed ha efficacia certificativa del personale navigante soltanto da tale momento;
- di stabilire che, per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione di cui al punto n. 1 sostituisce a tutti gli effetti quelle previste dal Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18 del 10.03.2008 e dagli artt. 1, lettere i) e j) e 2, lettere g) e h), dell'Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82/45.02 del 7 luglio 2008;
- di stabilire che l'autocertificazione di cui al punto n. 1 deve essere resa da quanti svolgono attività di trasporto in conto terzi;
- di stabilire che l'Ispettorato di Porto operi il controllo sulle comunicazioni ricevute in ordine alla corrispondenza qualitativa tra i componenti dell'equipaggio dichiarati e la consistenza minima dell'equipaggio prescritta e che per ciascuna licenza di navigazione formi il fascicolo delle comunicazioni relative alla composizione dell'equipaggio.

#### CONSIDERATO


che occorre aggiornare la citata ordinanza n. 82 del 7.07.2008, armonizzandola con le disposizioni appena riferite.

#### O R D I N A

- 1) All'articolo 1, lett. i), dell'Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole "*la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso;*" sono aggiunte le seguenti: "*per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011*";
- 2) all'articolo 1, lett. j), dell'Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole "*per il trasporto in conto proprio.*" sono aggiunte le seguenti: "*per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011*";
- 3) all'articolo 2, lett. g), dell'Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole "*la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso;*" sono aggiunte le seguenti: "*per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011*";
- 4) all'articolo 2, lett. h), dell'Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 82 del 7.07.2008, dopo le parole "*per il trasporto in conto proprio.*" sono aggiunte le seguenti: "*per le unità di navigazione di stazza*

*lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011”;*

- 5) di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, “*Testo vigente coordinato dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità 82 del 7.07.2008*”;
- 6) di pubblicare integralmente la presente Ordinanza e l'**Allegato A** “*Testo vigente coordinato dell’Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità 82 del 7.07.2008*” sul B.U.R.

ING. BRUNO CARLI  


- 86 / 62 . 01 . 2

ALLEGATO A ALL'ORDINANZA N. DEL - 4 LUG. 2011



**TESTO VIGENTE COORDINATO DELL'ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
MOBILITÀ 82 DEL 7.07.2008**

- Visto il Codice della Navigazione (di seguito indicato C.N.) approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327;
- Visto il Regolamento per la Navigazione Interna (di seguito indicato reg. nav. int.) approvato con D.P.R. n° 631/1949 ed in particolare gli artt. 68, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88;
- Visto il D. L.vo n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”, ed in particolare l’art. 105;
- Vista la L.R. 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella laguna di Venezia” ed in particolare gli artt. 5, comma 5, 8 comma 1, e 30 comma 4 che prescrivono che i servizi di noleggio con e senza conducente e di trasporto cose in conto terzi possono essere esercitati solo previa autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente;
- Visto l’art. 127, comma 1, L.R. 4.11.2002 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” modificato con art. 6 comma 1 della L.R. 03.10.2003 n. 20, nonché la DGR n. 1185 del 30.04.2004;
- Vista la D.G.R. 1880 del 24.06.2003 che individua le competenze amministrative degli Ispettorati di Porto;
- Visto il decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18/45.02 del 10.03.2008 con il quale sono state date disposizioni in materia di annotazioni relative all’elenco delle persone componenti l’equipaggio con l’indicazione del titolo professionale e della qualifica;
- Vista l’ordinanza n. 36/45.02 del 3.04.2008 e rilevato che essa, nell’effettuare una ricognizione della documentazione di cui devono essere in possesso le unità di navigazione iscritte nei registri degli Ispettorati di porto ai sensi dell’art. 146, comma 4, C.N., ha annoverato documenti per i quali sono emersi dubbi interpretativi in ordine all’obbligo della loro tenuta a bordo o del loro possesso;
- Constatato che tali dubbi trovano origine in una stratificazione di disposizioni normative e regolamentari sia a livello statale che locale a cui si sono aggiunte eterogenee interpretazioni da parte di organi tecnici e operatori del settore della navigazione interna; si segnalano, a titolo esemplificativo, le problematiche emerse circa la valenza del “verbale delle dotazioni di sicurezza/dichiarazione ai fini del rilascio delle



annotazioni di sicurezza" emesso dall'Organismo tecnico e della certificazione tecnica connessa alla marca di massima immersione ed alle scale di immersione;

- Rilevata la necessità di affrontare siffatti problemi tramite l'istituzione di un tavolo tecnico che coinvolga gli Organismi riconosciuti ed autorizzati, la Motorizzazione civile, le Capitanerie di porto, le Forze dell'ordine, l'amministrazione provinciale di Venezia, che valuti le esigenze degli operatori del settore, allo scopo di pervenire ad interpretazioni condivise della normativa di settore ed a comportamenti uniformi;
- Ritenuto comunque necessario elencare la documentazione che, ai sensi della vigente normativa, deve essere tenuta a bordo delle unità di navigazione;
- Premesso che, ai fini della presente ordinanza, per Organismo tecnico autorizzato s'intende sia l'Organismo riconosciuto ed autorizzato ai sensi del D. L.vo 3.08.1998 n. 314 sia la Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (Ministero dei Trasporti),

#### O R D I N A

#### **ART. 1 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE DESTINATE AL TRASPORTO DI COSE E AL RIMORCHIO O TRAINO DI NATANTI**

Le unità di navigazione di cui all'art. 146, 3° comma, del Codice della Navigazione destinate al trasporto di merci, devono avere a bordo la seguente documentazione:

- a) Licenza di Navigazione e certificato di navigabilità o di idoneità (badge) ai sensi dell'art. 169 del C.N. e art. 72 del Reg. Nav. Int.;
- b) Solo per unità con motori fuoribordo, certificato d'uso del motore rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (se dovuto) o dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore del motore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- c) Licenza di esercizio radioelettrico rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 160 del D. L.vo 1.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni) e giornale delle comunicazioni radio ai sensi dell'art. 173 del Codice delle comunicazioni;
- d) Giornale di bordo (solo per le unità adibite a servizio pubblico trasporto merci di stazza lorda superiore a 25 tonnellate), ai sensi dell'art. 176, comma 2, C.N.; Registro di carico (solo per le unità adibite a trasporto merci con stazza lorda superiore a 25 tonn.), ai sensi dell'art. 82 del Reg. Nav. Int.; Inventario

- 86 / 62 . 01 . 2

ALLEGATO A ALL'ORDINANZA N. DEL - 4 LUG. 2011



di bordo (solo per le unità adibite a trasporto merci con stazza lorda superiore a 100 tonn.), ai sensi dell'art. 83 del Reg. Nav. Int.;

- e) Autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di trasporto cose per conto terzi, prevista all'art. 30, comma 4, della L.R. 63/93 (solo per le unità adibite a trasporto merci conto terzi), ovvero autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di rimorchio o traino natanti prevista dall'art. 31 della citata legge;
- f) Attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose, classi da 1 a 9, rilasciata dall'Organismo tecnico autorizzato (se dovuta) come previsto dal D.P.R. n. 134 del 06.06.2005;
- g) Autorizzazione sanitaria per trasporto di alimentari mediante l'uso di cassone igienico isotermico fisso o mobile, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della competente U.L.S.S. (se dovuta) come previsto dalla Legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327;
- h) Polizza assicurativa verso terzi prevista dal D. L.vo n. 209 del 07.09.2005;
- i) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'armatore indichi per il personale navigante le generalità, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso; per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011.
- j) Dichiarazione sulla composizione dell'equipaggio con indicazione dei titoli professionali e della qualifica (art. 68, comma 2, n. 6 reg. nav. int.), come previsto dal decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18/45.02 del 10.03.2008, con le esclusioni previste dall'art. 33 L.R. 63/1993 per il trasporto in conto proprio; per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011.

## **ART. 2 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE DESTINATE ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE**

Le unità di navigazione di cui all'art. 146 3° comma del Codice della Navigazione destinate al trasporto di persone devono avere a bordo la seguente documentazione:

- 86 / 62 01 2

ALLEGATO A ALL'ORDINANZA N. DEL - 4 LUG. 2011



- a) Licenza di Navigazione e certificato di navigabilità (badge) ai sensi dell'art. 169 del C.N. e art. 72 del Reg. Nav. Int.;
- b) Solo per unità con motori fuoribordo: certificato d'uso del motore rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (se dovuto) ai sensi dell'art 5 del R.D. n. 813 del 1932, o dichiarazione di potenza rilasciato dal costruttore del motore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- c) Licenza di esercizio radioelettrico rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 160 D. L.vo 1.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni) e giornale delle comunicazioni radio ai sensi dell'art. 173 del Codice delle comunicazioni;
- d) Giornale di bordo (per le unità adibite a servizio pubblico trasporto persone conto terzi di stazza lorda superiore a 25 tonnellate) ai sensi dell'art. 176, comma 2, C.N. e 81 reg. nav. int.; Inventario di bordo (solo per le unità adibite a trasporto persone con stazza lorda superiore a 25 tonn.) ai sensi dell'art. 176, comma 2, C.N. e 83 reg. nav. int.; Registro dei reclami (solo per unità adibite a servizio pubblico di linea), ai sensi dell'art. 119 del reg. nav. int.;
- e) Autorizzazione comunale di cui all'art. 5 punto 5 e all'art. 8 punto 1 della L.R. 63/93 (solo per le unità adibite a trasporto persone, servizio di noleggio con conducente o senza conducente non utilizzate per il diporto di cui alla D.Lgs. 171/2005)
- f) Polizza assicurativa verso terzi prevista dal D. L.vo n. 209 del 07.09.2005;
- g) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'armatore indichi per il personale navigante le generalità, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso; per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011;
- h) Dichiarazione sulla composizione dell'equipaggio con indicazione dei titoli professionali e della qualifica (art. 68, comma 2, n. 6 reg. nav. int.), come previsto dal decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18/45.02 del 10.03.2008 con le esclusioni previste dall'art. 33 L.R. 63/1993 per il trasporto in conto proprio; per le unità di navigazione di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate che svolgono attività di trasporto in conto terzi, con esclusione di quelle adibite a rimorchio, la dichiarazione è resa secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 81/62.01.2 del 29/06/2011.



**ART. 3 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE**

**DESTINATE ALL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE**

Le unità di navigazione di cui all'art. 146 3° comma del Codice della Navigazione destinate all'attività di pesca professionale devono avere a bordo la seguente documentazione:

- a) Licenza di navigazione e certificato di navigabilità (badge) ai sensi dell'art. 169 C.N. e art. 72 reg. nav. int.;
- b) Solo per unità con motori fuoribordo: certificato d'uso del motore rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (se dovuto) o dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore del motore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- c) Licenza di esercizio radioelettrico rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 160 del D. L.vo 1.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni) e giornale delle comunicazioni radio ai sensi dell'art. 173 del Codice delle comunicazioni;
- d) Dichiarazione sulla composizione dell'equipaggio con indicazione dei titoli professionali e della qualifica (art. 68, comma 2, n. 6 reg. nav. int.), come previsto dal decreto del Dirigente della Direzione Mobilità n. 18/45.02 del 10.03.2008 con le esclusioni previste dall'art. 33 L.R. 63/1993 per il trasporto in conto proprio;
- e) Polizza assicurativa verso terzi prevista dal D. L.vo n. 209 del 07.09.2005.

**ART. 4 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE DESTINATE ALL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO**

Le unità di navigazione che svolgono attività di pesca-turismo devono avere a bordo, oltre alla documentazione relativa all'attività di pesca professionale indicata all'art. 3, la seguente documentazione:

- a) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo ai sensi dell'art. 127 della L.R. n. 33 del 4.11.2002, dall'art. 6 della L.R. n. 20 del 3.10.2003, e della D.G.R. n. 1185 del 30.04.2004;
- b) Polizza assicurativa verso terzi prevista dal D. L.vo n. 209 del 07.09.2005;

**ART. 5 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE DESTINATE ALL'USO PRIVATO DI CUI AL R.D.L. 9.05.1932, N. 813**





Le unità di navigazione destinate all'uso privato di cui al R.D.L. 813/1932 devono avere a bordo la seguente documentazione:

- a) Licenza di Navigazione e certificato di navigabilità o di idoneità (badge) ai sensi dell'art. 3 del R.D. 813/1932;
- b) Solo per unità con motori fuoribordo: certificato d'uso del motore rilasciato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (se dovuto) o dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore del motore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- c) Polizza assicurativa verso terzi prevista dal D. L.vo n. 209 del 07.09.2005;
- d) Licenza di esercizio radioelettrico rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 160 del D. L.vo 1.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni) e giornale delle comunicazioni radio ai sensi dell'art. 173 del Codice delle comunicazioni.
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'armatore indichi per il personale navigante le generalità, la qualifica professionale, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data della stipula del contratto e durata del contratto stesso (se dovuta).

#### ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Tutte le forze dell'ordine e/o di vigilanza sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.
- 2) I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termini della normativa vigente.
- 3) La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sostituisce l'ordinanza n. 36.45/02 del 3.04.2008.

ING. BRUNO CARLI